

Ai legali rappresentanti *pro tempore* degli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
per il Lazio, per L’Abruzzo, per la Calabria, per la Campania, per l’Emilia Romagna, per il Friuli Venezia
Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la
Sardegna, per la Sicilia, per la Toscana e per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro
tempore*

Ai legali rappresentanti *pro tempore* degli AMBITI TERRITORIALI
di Ancona, Ascoli – Piceno, Bari, Benevento, Bologna, Brindisi, Campobasso, Catania, Chieti, Cosenza,
Cuneo, Firenze, Forlì-Cesena, Genova, Isernia, Lecce, Mantova, Messina, Milano, Modena, Napoli,
Palermo, Parma, Pisa, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Torino, Treviso, Trieste,
Verona e Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

TRASMESSA VIA PEC

agli indirizzi censiti nel registro denominato “INDICE PA”
archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi

**OGGETTO: PUBBLICAZIONE PUBBLICI PROCLAMI IN ESECUZIONE
DELL’ORDINANZA DEL TAR LAZIO n. 13126/2020 DEL 07.12.2020**

Lo scrivente Avv. Fortunato Niro, in nome e per conto dei docenti ALOISI FRANCESCO, C.F.
LSAFNC80R09F158X; AMICH ROBERTO, C.F. MCHRRT67M14F839X; ANGILERI FILIPPO, C.F.
NGLFPP69A30E974T; ANTONACI GIUSEPPE, C.F. NTNGPP67H03L711C; BABINI ANTONIO,
C.F. BBNNTN77E06D704I; BIRTELE RAFFAELE PASQUALE, C.F. BRTRFL67S25F842Y; BLEVE
ANTONIO, C.F. BLVNTN75E31G751T; BORDIN ANDREA, C.F. BRDNDR72L05L551W;
BORZELLINO ADOLFO, C.F. BRZDLF72S01H194E; CACCIAMANI ANDREA, C.F.
CCCNDR78P17E388D;

CAPRIOTTI ROBERSANTE, C.F. CPRRRS70L29H501F; CARELLI VITO, C.F.
CRLVTI64E12L049K; CARLUCCIO EMANUELE, C.F. CRLMNL74T11F816P; CIANCAGLINI
GIUSEPPE, C.F. CNCGPP68R30E435H; CIARDO ROCCO, C.F. CRDRCC60T16D851V; CIRASARO
ENRICO DAVIDE, C.F. CRSNCD76S28F205E; COLIZZI MARCO, C.F. CLZMRC65T18H199W;
COMPARATO SALVATORE, C.F. CMPSVT68M16B602P; CRIALESI ANDREA, C.F.
CRLNDR68L10L182M; D’ANGELO MARCELLO, C.F. DNGMCL70C22D086P; DE FINIS
ALESSANDRO, C.F. DFNLSN76M26E885O; DE ROSA FRANCESCO, C.F. DRSFNC70R21L086V;
DECEMBRINO CIRO MARIANO, C.F. DCMCMR81E30H926M; DESOLE GIOVANNI ANDREA,
C.F. DSLGNN67D17I452M; DI CECCO SIMONE, C.F. DCCSMN84P24G482Y; DI VIRGILIO
VINCENZO, C.F. DVRVCN77B02A485E; ESPOSITO LUIGI, C.F. SPSLGR79A09F839Z; E’TTORE
FAUGERA, C.F. FGRTTR78S10G273L; FORTE LUCA, C.F. FRTLTCU59A22L725X; FURIO
GIUSEPPE, C.F. FRUGPP67R14A662G; GAFFARELLO ANDREA, C.F. GFFNDR73B21F205L;
GIARRATANA MICHELE EMILIANO, C.F. GRRMHL76S14Z112A; LISTA FRANCESCO, C.F.
LSTFNC74C19Z112M; MAGGIO ANGELO, C.F. MGGNGL70T03G130W; MARVULLI NICOLA,

C.F. MRVNCL60B04E155Q; MESSINA FRANCESCO, C.F. MSSFNC72P12L331U; MICHELUCCI NICOLA, C.F. MCHNCL80R26B619S; MILETTI SCAMARDELLA FABIO, C.F. MLTFBA78H04F839R; MIRENDA MANUEL SALVATORE, C.F. MRNMLS76B12B202Z; MONE ROBERTO, C.F. MNORRT81M19G596H; MORETTI DOMENICO, C.F. MRTDNC79H10E435S; MOZZILLO GIUSEPPE, C.F. MZZGPP66C05G130J; PACIELLO ANTONIO, C.F. PCLNTN76D11A512V; PAPANGELO PIETRO NUNZIO, C.F. PPNPRN68L12A225X; PASQUINI GIANLUCA, C.F. PSQGLC69C16C773N; PIACENTINO ANTONIO, C.F. PCNNTN67E23C514A; PRESOT LUCA, C.F. PRSLCU70R20L424X; RASÀ MARCO MARIO, C.F. RSAMCM75E13C351F; RENDINA ANTONIO, C.F. RNDNTN73S29C129S; RESTAINO FABIO, C.F. RSTFBA80E22L219O; RETUCCI DONATO, C.F. RTCDNT76E21E815P; ROVERE MASSIMO, C.F. RVRMSM75S01F335F; RUSSO GIUSEPPE, C.F. RSSGPP79R10A883C; SEVERINI FABIO, C.F. SVRFBA75B19D086N; SOLOMITA LUCA, C.F. SLMLCU81T14A399C; TORNUSCIOLO DANTE, C.F. TRNDNT73B24A783A, rappresentati e difesi giusta procure in calce al ricorso TAR Lazio R.G. n. 8456/2020 ed elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9 presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo; nella causa instaurata contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;
- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** per il Lazio, per L'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia-Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l'Umbria e per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* e
- **AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI** di Agrigento, Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Bari, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Enna, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, L'Aquila, La Spezia, Lecce, Lecco, Lodi, Lucca, Mantova, Messina, Milano, Modena, Monza e Brianza, Napoli, Novara, Nuoro, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pescara, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Sassari, Savona, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*.

PREMESSO CHE

Secondo l'ordinanza n. 13126/2020 del 07.12.2020, il **TAR Lazio ha affermato, richiamando l'ordinanza del TAR LAZIO n. 836/19, la necessità di integrare il contraddittorio** *“nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria definitiva impugnata”*;

CONSIDERATO CHE

L'ordinanza richiamata n. 836/2019, ivi allegata, ha stabilito che:

“Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

*a) - pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR **nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali (o di altre istituzioni resistenti) interessati dal quale risulti:***

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugate;*
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
- 7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;*

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR (o altre istituzioni resistenti) hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti: c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

L'ordinanza richiamata ha anche previsto che le pubblicazioni ed adempimenti debbano essere eseguite entro **termini perentori** (*Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento*).

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente Avv. Fortunato Niro a nome e per conto dei propri assistiti interessati dall'azione legale di cui in premessa,

CHIEDE

AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI per il Lazio, per L'Abruzzo, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sardegna, per la Sicilia, per la Toscana e per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* e

AGLI AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI di Ancona, Ascoli – Piceno, Bari, Benevento, Bologna, Brindisi, Campobasso, Catania, Chieti, Cosenza, Cuneo, Firenze, Forlì-Cesena, Genova, Isernia, Lecce, Mantova, Messina, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Pisa, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Torino, Treviso, Trieste, Verona e Vicenza

di eseguire immediatamente l'allegata ordinanza e nello specifico di provvedere a:

- A) pubblicare** sul proprio sito istituzionale l'atto di avviso, il testo integrale del ricorso R.G. n. 8456/20, dell'ordinanza n. 13126/20 e degli ulteriori documenti (come da file zip allegato), in un'apposita sezione del sito denominata “**atti di notifica**”;
- B) inserire**, in calce alla pubblicazione di cui al punto A), **un avviso** contenente quanto di seguito riportato:
1. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio, sezione Terza *Bis*, numero 13126/2020 del 07.12.2020;
 2. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- C) non rimuovere** dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, l'atto di avviso, il ricorso, l'ordinanza n. 13126/20, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto);
- D) rilasciare alla parte ricorrente un attestato**, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, dell'atto di avviso, del ricorso R.G. n. 8456/20, dell'ordinanza n. 13126/20 integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “**atti di notifica**”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

E) curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

GLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI e GLI AMBITI TERRITORIALI hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il predetto avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, dell'ordinanza, entro il 6 Gennaio 2021, e di darne comunicazione allo scrivente avvocato entro il 11 Gennaio 2021;

Si allega file zip contenente:

- Atto di avviso;
- Testo integrale del ricorso introduttivo;
- Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 13126/2020
- Ordinanza n. 836/2019 del 6 Febbraio 2019;
- Distinta del versamento quota Pubblici Proclami.

Udine, li 09.12.2020

Avv. Fortunato Niro